

Documento di Ricerca n. 236

LA RELAZIONE ANNUALE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, COMMA 7, DELLA PARTE 3 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4-UNDECIES E 6, COMMA 1, LETTERE B) E C-BIS) DEL D.LGS. 58/98 IN MATERIA DI DEPOSITO E SUB-DEPOSITO DEI BENI DEI CLIENTI DEGLI INTERMEDIARI

Il presente Documento di Ricerca ha l'obiettivo di definire linee guida per il revisore nello svolgimento dell'incarico finalizzato al rilascio della relazione annuale, prevista dall'articolo 23, comma 7, del Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adottato con provvedimento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019.

Giugno 2020

LA RELAZIONE ANNUALE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, COMMA 7, DELLA PARTE 3 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4-UNDECIES E 6, COMMA 1, LETTERE B) E C-BIS) DEL D.LGS. 58/98 IN MATERIA DI DEPOSITO E SUB-DEPOSITO DEI BENI DEI CLIENTI DEGLI INTERMEDIARI

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Questo documento ha l'obiettivo di definire linee guida per il revisore nello svolgimento dell'incarico finalizzato al rilascio della relazione annuale, prevista dall'articolo 23, comma 7, del Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (nel seguito il "TUF), adottato con provvedimento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 (nel seguito il "Regolamento").

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi sono rappresentati dal Regolamento, il quale alla Parte 3 integra e modifica, tra le altre, le disposizioni in materia di deposito e sub-deposito dei beni della clientela contenute nel regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob del 29 ottobre 2007 per gli intermediari che prestano servizi e attività di investimento (che risulta pertanto non più applicabile).

L'articolo 20 del Regolamento definisce l'ambito di applicazione della Parte 3 del Regolamento in relazione agli intermediari che prestano servizi e attività di investimento quando:

- ricevono in deposito i beni dei clienti (disponibilità liquide e strumenti finanziari);
- li depositano (disponibilità liquide) o sub-depositano (strumenti finanziari) presso soggetti terzi;
- sono abilitati a disporre dei conti di deposito intestati ai clienti.

Le soluzioni organizzative e procedurali, la cui definizione puntuale secondo il principio generale di proporzionalità richiamato dal Regolamento¹ è rimessa agli intermediari, devono essere adeguate in relazione al tipo e all'entità delle attività svolte e alla natura della clientela e, più in generale, devono essere idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli clienti e tra questi e il patrimonio dell'intermediario).

In particolare, l'articolo 23 del Regolamento (ai commi da 1 a 6) prevede che:

"1. L'intermediario istituisce e conserva apposite evidenze degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide dei clienti. Le evidenze sono relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizi e attività di investimento prestati; esse indicano, se del caso, i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari.

2. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente ed essere utilizzabili per i controlli dell'audit interno. Esse sono riconciliate con regolarità, anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo di riferimento, con gli estratti conto prodotti dai depositari e sub-depositari ovvero con i beni depositati presso l'intermediario. Nelle evidenze dell'intermediario sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni dei clienti, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

3. Gli strumenti finanziari dei clienti depositati presso sub-depositari sono distinguibili da quelli dell'intermediario e del sub-depositario e iscritti in conti separati.

4. Le disponibilità liquide dei clienti sono depositate presso depositari abilitati in conti separati da quelli degli intermediari.

5. L'intermediario adotta misure organizzative per minimizzare il rischio di perdita o di sottrazione dei beni dei clienti quali quelli derivanti da abusi, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza.

6. Gli intermediari tengono costantemente aggiornate le seguenti informazioni: a) conti interni e registrazioni che identificano tempestivamente i saldi delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari detenuti per ogni cliente; b) il soggetto presso cui le disponibilità liquide dei clienti sono detenute, i dati dettagliati riguardanti i conti in cui le disponibilità sono detenute e i relativi accordi; c) il soggetto presso cui gli strumenti finanziari sono detenuti, i dati dettagliati riguardanti i conti aperti presso terzi e i relativi accordi; d) informazioni dettagliate sui terzi che svolgono eventuali attività correlate ed esternalizzate nonché sulle eventuali attività esternalizzate; e) i soggetti chiave dell'intermediario coinvolti in processi connessi al deposito e al sub-deposito, compresi quelli che svolgono funzioni connesse alla salvaguardia dei beni dei clienti; f) gli accordi pertinenti per stabilire la proprietà degli strumenti finanziari dei clienti, inclusi quelli di compensazione e di garanzia."

¹ L'articolo 3 "Principi generali" del Regolamento al comma 3 prevede che le disposizioni dello stesso si applicano in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta, nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati.

Il successivo comma 7 stabilisce, inoltre, che gli intermediari assicurano che i soggetti incaricati della revisione legale dei conti per l'esercizio di riferimento trasmettano, entro il 30 giugno e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, alla Banca d'Italia *“una relazione annuale che illustri i presidi adottati dagli intermediari per assicurare il rispetto della Parte 3 del Regolamento e di quanto previsto dagli articoli 22 e 23, comma 4-bis, del TUF e dalle relative disposizioni attuative”*.

In base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del provvedimento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 che ha adottato il Regolamento gli intermediari trasmettono per la prima volta la relazione prevista dall'articolo 23, comma 7, del Regolamento con riferimento all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2019².

La previsione di cui al comma 7 dell'articolo 23 del Regolamento costituisce attuazione dalla direttiva delegata (UE) n. 2017/593 della Commissione Europea (la “Direttiva”), che integra la MiFID 2 per i profili riguardanti la salvaguardia dei beni dei clienti, alla luce della quale la disciplina secondaria in commento è stata rivista. L'articolo 8 della Direttiva, infatti, stabilisce che gli Stati Membri prescrivano alle imprese di investimento di assicurare che i loro revisori riferiscano almeno annualmente all'autorità competente sull'adeguatezza delle disposizioni adottate dall'impresa in applicazione delle norme comunitarie in materia di deposito e sub-deposito dei beni della clientela³.

3. SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

3.1 Obiettivi e finalità dell'incarico

3.1.1. Il Documento Descrittivo

Per una completa illustrazione del contenuto e delle finalità della relazione richiesta, nonché dello specifico ruolo affidato alla società di revisione, occorre necessariamente prendere avvio, oltre che dall'articolo 23, comma 7, del Regolamento, anche dalla disciplina comunitaria di cui la disposizione del Regolamento costituisce attuazione, vale a dire l'articolo 8 della Direttiva. Tale disposizione, in effetti, nel descrivere l'oggetto dell'incarico del revisore, piuttosto che focalizzarsi sull'illustrazione dei presidi adottati dall'intermediario, come avviene invece nel contesto del Regolamento, richiede agli intermediari di assicurare che i revisori riferiscano alle competenti autorità statali in merito all'*“adeguatezza delle disposizioni adottate dall'impresa”*.

² Nell'ambito della proroga dei termini e altre misure temporanee per mitigare l'impatto del Covid-19 sul sistema bancario e finanziario italiano, la Banca d'Italia in data 20 marzo 2020 ha comunicato la dilazione di 60 giorni del termine previsto dal Regolamento per la trasmissione della relazione prevista dall'articolo 23, comma 7, del Regolamento con riferimento all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

³ L'articolo 8 della Direttiva dispone infatti che *“gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di assicurare che i loro revisori dei conti esterni riferiscano almeno annualmente all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'impresa sull'adeguatezza delle disposizioni adottate dall'impresa in applicazione dell'articolo 16, paragrafi 8, 9 e 10, della direttiva 2014/65/UE e del presente capo”*.

Tenuto conto di quanto richiesto congiuntamente dal Regolamento e dalla Direttiva, si ritiene che l'incarico in oggetto rientri tra gli *assurance engagements* disciplinati dal principio *International Standards on Assurance Engagements – Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Information* ("ISAE 3000 revised"). Ciò in quanto, anche alla luce della necessaria lettura congiunta della disciplina comunitaria e nazionale di riferimento, è richiesto al revisore di esprimere il proprio giudizio professionale in ordine all'adeguatezza dei presidi adottati dall'intermediario (i.e. l'oggetto sottostante) in termini di conformità alle disposizioni normative e regolamentari in materia di deposito e sub-deposito dei beni ricevuti dalla clientela (i.e., i criteri di riferimento).

Ai fini dello svolgimento dell'incarico richiesto, in linea con le finalità e con la *ratio* dell'articolo 8 della Direttiva oltre che con quanto previsto dall'articolo 23, comma 7, del Regolamento, occorre che l'intermediario predisponga, con riguardo all'esercizio di riferimento, un documento che illustri i processi amministrativi e contabili ed i sistemi informatici (i.e. soluzioni organizzative e procedurali) ed i relativi controlli, automatici e manuali, da esso adottati a presidio di tali processi e sistemi in relazione alla prestazione di servizi e attività di investimento (nel seguito "Documento Descrittivo") qualora esso ricada nell'ambito di applicazione della Parte 3 del Regolamento definito dall'art. 20 dello stesso. In particolare, gli intermediari tenuti alla predisposizione del Documento Descrittivo sono quelli che, nello svolgimento delle attività e servizi di investimento, hanno ricevuto in deposito i beni dei clienti, li hanno depositati (in caso di disponibilità liquide) o sub-depositati (in caso di strumenti finanziari) presso soggetti terzi, sono abilitati a disporre dei conti di deposito intestati ai clienti.

La predisposizione del Documento Descrittivo da parte del *management* risulta altresì richiesta, oltre che sulla scorta delle interlocuzioni intervenute con l'Autorità di Vigilanza preposta e del contenuto degli *standards* professionali applicabili, per due ulteriori ordini di motivi.

Anzitutto, l'intermediario, in qualità di c.d. *responsible party*, si trova nella posizione più idonea per poter predisporre, tenuto conto del principio di proporzionalità più sopra citato⁴ nonché della tipologia di servizi prestati e della modalità con la quale gli stessi sono offerti (con o senza detenzione dei beni dei clienti), una completa e accurata descrizione dei presidi adottati, che il revisore è successivamente chiamato a valutare in termini di adeguatezza.

Sotto un altro profilo, come è stato anche osservato⁵, occorre ricordare che, negli incarichi in cui la misurazione o descrizione dell'oggetto sottostante non è svolta dalla parte responsabile ma è affidata direttamente al soggetto incaricato di svolgere il servizio di *assurance over controls*, sussiste un rischio d'incertezza in ordine alla precisa delimitazione e identificazione dell'oggetto sottostante (c.d. *subject matter*). La predisposizione del Documento Descrittivo da parte dell'intermediario esclude dunque il predetto possibile margine d'incertezza nella delimitazione dell'oggetto sottostante all'attività di *assurance* e permette all'utilizzatore finale di conoscere l'esatto perimetro dei presidi dell'intermediario che sono oggetto della relazione del revisore.

⁴ Cfr. nota 1.

⁵ Cfr. sul punto, "Attestation vs direct reporting", pubblicato in data 31 gennaio 2018 dall'*Institute of Chartered Accountants in England and Wales*.

Ai fini dello svolgimento dell'incarico, occorre pertanto che l'intermediario predisponga il Documento Descrittivo. Il Documento Descrittivo deve, inoltre, contenere una dichiarazione sulla conformità delle soluzioni organizzative e procedurali, e dei relativi controlli, come configurati e descritti, a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, sulla loro messa in atto e sull'effettiva operatività dei suddetti controlli nell'esercizio di riferimento (intendendosi come tale l'esercizio sociale dell'intermediario).

Qualora l'intermediario sia autorizzato a prestare servizi e attività di investimento ma non a detenere, neanche in via temporanea, i beni dei clienti (di seguito, per semplicità espositiva e solo per questa fattispecie, definito anche "intermediario non autorizzato"), esso è comunque chiamato a predisporre il Documento Descrittivo al fine di illustrare gli schemi operativi, e i relativi controlli, adottati per assicurare il rispetto del divieto previsto dall'articolo 28 del Regolamento, vale a dire l'adozione di un modulo operativo caratterizzato dal ricorrere di tutte le condizioni elencate al comma 2 del predetto articolo 28 oppure l'adozione di schemi operativi diversi da quelli indicati al comma 2 se preventivamente comunicati alla Banca d'Italia, come consentito dal successivo comma 3⁶.

In tale circostanza è ragionevole attendersi che il Documento Descrittivo contempli unicamente l'illustrazione di una tra le configurazioni di modulo operativo previste dell'articolo 28, senza quindi estendere la propria descrizione alle soluzioni organizzative procedurali e ai controlli della banca presso cui sono accessi i conti dei clienti su cui l'intermediario non autorizzato può operare in virtù della delega ricevuta e nei limiti della stessa.

L'intermediario non autorizzato si trova di fatto in condizione di illustrare nel Documento Descrittivo solo uno specifico aspetto (quello di sua competenza e responsabilità) del più complessivo sistema dei controlli finalizzato all'obiettivo di salvaguardare i beni dei clienti in deposito e sub-deposito. Tale aspetto è

⁶ L'art. 28 del Regolamento prevede infatti che "1. L'intermediario che non può detenere, neanche in via temporanea, strumenti finanziari e disponibilità liquide dei clienti adotta schemi operativi che assicurino il rispetto di questo divieto nella prestazione di servizi e attività di investimento cui è autorizzato.

2. Si assume in linea con quanto previsto dal comma 1 il modulo operativo caratterizzato dal ricorrere di tutte le seguenti condizioni: a) il cliente: i) apre, a proprio nome, un conto denominato in euro e un conto titoli presso una banca, dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione di servizi e attività di investimento da parte dell'intermediario; ii) fornisce le disponibilità necessarie per la prestazione di servizi e attività di investimento; iii) rilascia all'intermediario una delega a effettuare operazioni a valere sui conti solo a fronte di specifici ordini impartiti da lui stesso ovvero, nel caso di gestioni patrimoniali, nell'ambito del mandato gestorio; iv) può disporre dei valori presenti nei conti dandone informazione all'intermediario, a eccezione di quelli necessari al regolamento degli ordini in corso di esecuzione; b) la banca presso cui sono accessi i conti indicati alla lettera a) accerta, in virtù di accordi contrattuali, che ogni operazione che interessa il conto titoli trova contropartita nel conto denominato in euro e viceversa, a eccezione del caso in cui il cliente, con uno specifico ordine impartito all'intermediario e reso noto anche alla banca, disponga altrimenti. Resta ferma la possibilità di movimentare un singolo conto nelle ipotesi in cui lo impongano le caratteristiche tecniche delle operazioni poste in essere, come nel caso del deposito di margini; c) quando il cliente intende estinguere i conti o prelevare parte dei valori depositati, l'intermediario si impegna a confermare alla banca l'inesistenza di operazioni già disposte e in fase di liquidazione.

3. Resta salva la possibilità per l'intermediario di adottare schemi operativi diversi da quello indicato al comma 2. In questo caso lo schema adottato è preventivamente comunicato alla Banca d'Italia."

rappresentato dall'adozione di schemi operativi che assicurino all'intermediario il rispetto del divieto, introdotto con un apposito vincolo normativo, di possedere, anche transitoriamente, beni dei clienti.

In effetti, è la banca presso cui i conti dei clienti dell'intermediario sono accessi il soggetto che realizza, attraverso le proprie soluzioni organizzative e procedurali e i propri controlli, la componente imprescindibile e prevalente della complessiva articolazione del sistema rispetto agli obiettivi di salvaguardia dei beni dei clienti dell'intermediario non autorizzato sottostanti il Regolamento.

Proprio con riguardo a tali obiettivi, la suddetta banca è ragionevolmente già assoggettata, a propria volta, agli obblighi di conformità alle norme del Regolamento in materia di tutela dei beni dei clienti in deposito e sub-deposito e alla relativa previsione di cui all'articolo 23, comma 7.

3.1.2 L'assurance del revisore

Intermediario autorizzato a detenere beni dei clienti

Chiarito quanto sopra, l'incarico affidato alla società di revisione ha come obiettivo fornire una *reasonable assurance* in merito al fatto che, in tutti gli aspetti significativi:

- il Documento Descrittivo predisposto dall'intermediario illustra in modo completo e accurato le soluzioni organizzative e procedurali, nonché i relativi controlli, come configurati e messi in atto nell'esercizio di riferimento dall'intermediario, relativamente al deposito e sub-deposito dei beni della clientela;
- la configurazione di tali soluzioni organizzative e procedurali, nonché dei relativi controlli, è tale da risultare conforme a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, vale a dire dalle disposizioni in materia di deposito e sub-deposito di beni della clientela di cui alla Parte 3 del Regolamento e di quanto previsto dagli articoli 22 e 23, comma 4-bis, del TUF;
- i suddetti controlli, così come descritti e configurati, hanno operato effettivamente nell'esercizio di riferimento.

Intermediario non autorizzato a detenere beni dei clienti

Nel caso di intermediario non autorizzato, alla luce di quanto illustrato al paragrafo 3.1.1, all'interno del Documento Descrittivo sono illustrati gli schemi operativi, e i relativi controlli, adottati al fine di adempiere esclusivamente a quanto previsto dal suddetto art. 28 del Regolamento. Tale circostanza condiziona l'oggetto e la portata delle procedure che il revisore può svolgere nell'ambito dell'incarico sul *subject matter* rappresentato dal Documento Descrittivo. Pertanto, l'incarico affidato alla società di revisione ha l'obiettivo di fornire una *reasonable assurance* in merito al fatto che, in tutti gli aspetti significativi:

- il Documento Descrittivo predisposto dall'intermediario non autorizzato illustra in modo completo e accurato gli schemi operativi, e i relativi controlli, come configurati e messi in atto nell'esercizio di riferimento relativamente ai beni della clientela;

- la configurazione di tali schemi operativi, nonché dei relativi controlli, è tale da risultare conforme a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, vale a dire dall'articolo 28 del Regolamento;
- i suddetti controlli, così come descritti e configurati, hanno operato effettivamente nell'esercizio di riferimento.

Infine, si ritiene che, per i fini trattati in questo Documento di Ricerca, l'attività di gestione di patrimoni in delega sia equiparabile alle attività per le quali gli intermediari non possono detenere i beni dei clienti.

Intermediari che svolgono sia attività e servizi di investimento per i quali possono detenere beni dei clienti sia altre attività e servizi di investimento per i quali non possono detenere beni dei clienti

Nel caso in questione, poiché il Documento Descrittivo illustrerà sia le soluzioni organizzative e procedurali, nonché i relativi controlli, configurati e messi in atto dall'intermediario con riferimento alle attività e servizi di investimento svolti con detenzione dei beni dei clienti sia gli schemi operativi, e connessi controlli, configurati e messi in atto in relazione alle attività e servizi di investimento per i quali non sia autorizzato a detenere tali beni, si ritiene che il giudizio del revisore debba essere espresso con riferimento a quanto illustrato nel Documento Descrittivo rispetto a tutte le suddette attività e servizi di investimento, con conseguente adattamento del modello di relazione alle due fattispecie operative.

3.2 Modalità di svolgimento dell'incarico

3.2.1. Lettera di incarico

La lettera di incarico al revisore identifica:

- a) l'oggetto e le modalità dello svolgimento dell'incarico;
- b) i criteri di redazione della relazione e gli standard professionali di riferimento per l'incarico;
- c) i limiti dell'incarico;
- d) la tempistica di esecuzione;
- e) le limitazioni alla distribuzione e all'utilizzo della relazione.

La lettera di incarico contiene inoltre i richiami alla responsabilità degli Amministratori in ordine alla predisposizione del Documento Descrittivo per l'esercizio di riferimento e alla trasmissione, entro i termini previsti dal Regolamento, della relazione emessa dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

3.2.2 Le procedure di verifica

Come previsto dall'articolo 23, comma 7, del Regolamento l'incarico in oggetto è svolto dal revisore incaricato della revisione legale dei bilanci dell'intermediario.

Nelle situazioni di avvicendamento tra revisori legali, intervenute in applicazione di disposizioni normative o per iniziative di natura volontaria, si ritiene, in considerazione del contenuto del Documento Descrittivo, della natura e

dell'estensione delle procedure di verifica da svolgere, nonché dei termini di scadenza per l'invio della relazione ex articolo 23, comma 7, del Regolamento, che il soggetto incaricato dell'emissione di tale relazione per l'ultimo esercizio considerato debba essere il revisore legale uscente, il quale dispone di un'appropriata conoscenza del sistema contabile-amministrativo e del relativo sistema dei controlli interni dell'intermediario, anche qualora, nel frattempo, fosse già stato incaricato il revisore legale subentrante.

Per analoghe ragioni, è da ritenere che, nel caso di avvenuta rotazione del responsabile della revisione del bilancio, il soggetto responsabile dell'incarico finalizzato all'emissione della relazione di cui all'art. 23, comma 7, del Regolamento possa essere sia il responsabile della revisione del bilancio nel frattempo "ruotato", sia il nuovo responsabile della revisione del bilancio, qualora quest'ultimo sia in grado di svolgere le procedure e le attività necessarie ad acquisire una appropriata conoscenza del sistema contabile-amministrativo e del relativo sistema dei controlli interni dell'intermediario.

La completezza e l'accuratezza di quanto descritto nel Documento Descrittivo costituiscono il presupposto fondamentale per la definizione della natura e della estensione delle procedure che la società di revisione deve svolgere.

Con riferimento alle procedure da svolgere nell'ambito dell'ISAE 3000 *revised*, assume rilievo un'adeguata pianificazione delle attività finalizzata a focalizzare le aree importanti dell'incarico, a identificare tempestivamente problemi potenziali, ivi incluso il rischio di frode, nonché a organizzare e gestire appropriatamente l'incarico affinché sia svolto in modo efficace ed efficiente. Nello svolgimento di tale pianificazione elemento rilevante è rappresentato dalla conoscenza dell'intermediario già maturata nel corso dello svolgimento della revisione legale del bilancio e di altri eventuali incarichi a favore dello stesso.

L'Allegato 1a riporta un'esemplificazione delle procedure di verifica che potrebbero essere svolte nel caso di intermediario che, nel prestare servizi e attività d'investimento, possa detenere i beni dei clienti.

L'Allegato 1b riporta un'esemplificazione delle procedure di verifica che potrebbero essere svolte nel caso di intermediario che non possa detenere, neanche in via temporanea, strumenti finanziari e disponibilità liquide dei clienti.

Nel caso di intermediario che svolge sia attività e servizi di investimento per i quali può detenere beni dei clienti sia altre attività e servizi di investimento per i quali non può detenere beni dei clienti, potrebbero essere svolte le procedure descritte sia nell'Allegato 1a sia nell'Allegato 1b.

Il revisore potrà comunque valutare l'opportunità di svolgere procedure diverse rispetto a quelle riportate nei suddetti Allegati 1a e 1b.

Il revisore è chiamato a considerare se, nello svolgimento delle attività sopra descritte, siano pervenuti alla sua attenzione eventuali aspetti da comunicare all'intermediario. Tali aspetti includono frodi, o sospette frodi, e ingerenze nella predisposizione del Documento Descrittivo.

Il revisore è altresì chiamato a valutare eventuali cambiamenti dell'ambiente di controllo interno intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio di riferimento, e illustrati nel Documento Descrittivo, che possono essere rilevanti rispetto all'oggetto dell'incarico.

L'attività richiesta al revisore è finalizzata al rilascio della relazione annuale, prevista dall'articolo 23, comma 7, del Regolamento oggetto del presente Documento di Ricerca, rappresenta un'attività distinta rispetto all'attività di revisione contabile del bilancio di esercizio⁷.

Il revisore dovrà ottenere una lettera di attestazione circa la completezza e correttezza delle informazioni contenute nel Documento Descrittivo, le informazioni sugli eventi/sviluppi successivi (che dovranno essere illustrati nel Documento Descrittivo) e l'impegno alla trasmissione alla Banca d'Italia della relazione ex articolo 23, comma 7, del Regolamento entro i termini di scadenza previsti in quest'ultimo⁸.

3.2.3. La relazione della società di revisione

La relazione della società di revisione conterrà:

- il titolo della relazione;
- l'indicazione del destinatario;
- un paragrafo relativo alla identificazione dell'oggetto della relazione (il Documento Descrittivo) e delle disposizioni di riferimento (nel caso specifico rappresentati dall'articolo 23, comma 7, del Regolamento) per lo svolgimento dell'incarico;
- un paragrafo relativo alle responsabilità degli Amministratori nella predisposizione del Documento Descrittivo;
- un paragrafo relativo al rispetto dei principi di indipendenza e degli altri principi etici e all'applicazione di un sistema di controllo della qualità da parte della società di revisione;
- un paragrafo relativo alle responsabilità della società di revisione, ai principi di *assurance* internazionali utilizzati e alla sintesi del lavoro svolto;
- se appropriato, un paragrafo che descriva le eventuali limitazioni significative o inerenti alle verifiche del Documento Descrittivo in relazione ai criteri di riferimento;
- un paragrafo con il giudizio della società di revisione ad esito delle procedure di verifica svolte;

⁷ Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 250, che tratta della responsabilità del revisore nel considerare leggi e regolamenti durante lo svolgimento della revisione contabile del bilancio, prevede che tale principio non si applichi ad altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità nei quali il revisore ha l'incarico specifico di verificare ed emettere una relazione in merito alla conformità a leggi e regolamenti specifici.

⁸ Tale impegno sarà incluso nella lettera di attestazione relativa alla relazione prevista dall'articolo 23, comma 7, del Regolamento da trasmettere per la prima volta a cura dell'Intermediario con riferimento all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

- un paragrafo relativo alla limitazione alla circolazione della relazione e al suo utilizzo, in considerazione della finalità della medesima;
- il luogo e la data di emissione della relazione;
- il nome della società di revisione emittente la relazione.

Ad esito delle procedure di verifica effettuate, il paragrafo del giudizio sarà nella forma della “*reasonable assurance*”, espressamente prevista dall’ISAE 3000 Revised, con la quale la società di revisione formula il giudizio in forma positiva.

Nel caso di intermediario che, nel prestare servizi e attività d’investimento, può detenere i beni dei clienti il giudizio attesterà, sulla base delle procedure svolte e tenuto conto della natura e portata del lavoro, se, in tutti gli aspetti significativi, i) il Documento Descrittivo redatto dall’intermediario illustri in modo completo e accurato le soluzioni organizzative e procedurali, nonché i relativi controlli dell’intermediario relativamente al deposito e sub-deposito dei beni della clientela, come configurati e messi in atto nell’esercizio di riferimento, ii) la configurazione delle soluzioni organizzative e procedurali, nonché dei relativi controlli, illustrati nel Documento Descrittivo sia tale da risultare conforme a quanto richiesto dalle disposizioni normative in materia di deposito e sub-deposito dei beni della clientela di cui alla Parte 3 del Regolamento e a quanto previsto dagli articoli 22 e 23, comma 4-bis del TUF e, infine, iii) detti controlli, come descritti e configurati, abbiano operato effettivamente nell’esercizio di riferimento.

Nel caso di intermediario che non può detenere, neanche in via temporanea, strumenti finanziari e disponibilità liquide dei clienti, il giudizio attesterà, sulla base delle procedure svolte e tenuto conto della natura e portata del lavoro, se, in tutti gli aspetti significativi, i) il Documento Descrittivo redatto dall’intermediario illustri in modo completo e accurato gli schemi operativi, nonché i relativi controlli relativamente ai beni della clientela, come configurati e messi in atto nell’esercizio di riferimento, ii) la configurazione di tali schemi operativi, e dei relativi controlli, illustrati nel Documento Descrittivo sia tale da risultare conforme a quanto richiesto dall’articolo 28 del Regolamento e, infine, iii) detti controlli, come descritti e configurati, abbiano operato effettivamente nell’esercizio di riferimento.

Nel caso di intermediario che, nel prestare alcuni servizi e attività d’investimento, può detenere i beni dei clienti e che, nel prestare altri servizi e attività di investimento, non può detenere i beni dei clienti, il giudizio attesterà, sulla base delle procedure svolte e tenuto conto della natura e portata del lavoro, se, in tutti gli aspetti significativi, i) il Documento Descrittivo redatto dall’intermediario illustri in modo completo e accurato le soluzioni organizzative e procedurali gli schemi operativi, nonché i relativi controlli dell’intermediario relativamente ai beni della clientela, come configurati e messi in atto nell’esercizio di riferimento, ii) la configurazione delle soluzioni organizzative e procedurali, nonché dei relativi controlli, illustrati nel Documento Descrittivo in relazione alle attività e servizi di investimento per i quali è autorizzato a detenere beni dei clienti, sia tale da risultare conforme a quanto richiesto dalle disposizioni normative in materia di deposito e sub-deposito dei beni della clientela di cui alla Parte 3 del Regolamento e a quanto previsto dagli articoli 22 e 23, comma 4-bis del TUF, iii) la configurazione degli schemi operativi, e dei relativi controlli, illustrati nel Documento Descrittivo in relazione alla attività e servizi di investimento per i quali non è autorizzato a

detenere beni dei clienti, sia tale da risultare conforme a quanto richiesto dall'articolo 28 del Regolamento e, infine, iv) i controlli di cui ai punti che precedono, come descritti e configurati, abbiano operato effettivamente nell'esercizio di riferimento.

Qualora, nello svolgimento del proprio incarico, il revisore riscontri la presenza di rilievi, essi saranno riflessi nel paragrafo della relazione che precede quello del giudizio.

I rilievi possono riguardare sia l'inaccuratezza o l'incompletezza di quanto illustrato nel Documento Descrittivo rispetto alle soluzioni organizzative e procedurali, schemi operativi, e relativi controlli adottati dall'intermediario o la non conformità degli stessi alle disposizioni normative di riferimento o la loro mancata messa in atto e/o la mancata effettiva operatività dei relativi controlli, sia le limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione⁹.

La relazione della società di revisione dovrà essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione dell'Intermediario. Poiché la relazione è formulata per le particolari finalità stabilite dall'articolo 23, comma 7, del Regolamento, essa conterrà un paragrafo di limitazione alla distribuzione e all'utilizzo che dovrà indicare che la relazione è predisposta esclusivamente per tali finalità e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione di Banca d'Italia, senza il preventivo consenso scritto della società di revisione.

Per ogni aspetto non espressamente trattato si fa rinvio agli standard professionali applicabili.

Gli Allegati 1a e 1b riportano un'esemplificazione delle procedure di verifica che potrebbero essere svolte dalla società di revisione con riferimento, rispettivamente, agli intermediari autorizzati a detenere beni dei clienti e agli intermediari non autorizzati; tali procedure devono essere adattate alle specifiche circostanze.

L'Allegato 2 riporta il modello di relazione della società di revisione nel caso di intermediario autorizzato a detenere beni dei clienti.

L'Allegato 3 riporta il modello di relazione della società di revisione nel caso di intermediario non autorizzato a detenere beni dei clienti.

L'Allegato 4 riporta il modello di relazione della società di revisione nel caso di intermediario che svolge sia attività e servizi di investimento per i quali può detenere beni dei clienti sia altre attività e servizi di investimento per i quali non può detenere beni dei clienti.

⁹ Al riguardo, si rinvia a quanto previsto dall'ISAE 3000 Revised.

L'Allegato 5 riporta un'esemplificazione della lettera di attestazione che il legale rappresentante dell'intermediario dovrà sottoscrivere e rilasciare alla società di revisione.

Giugno 2020

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."

Allegato 1a

Esempio di procedure che potrebbero essere svolte dalla società di revisione

[CASO DI INTERMEDIARIO AUTORIZZATO A DETENERE BENI DEI CLIENTI]

Il presente allegato contiene, a titolo esemplificativo, le procedure che potrebbero essere svolte per lo svolgimento di verifiche delle soluzioni organizzative e procedurali configurate e messe in atto dall'intermediario nonché dei relativi controlli *[le procedure esemplificative dovranno essere adattate in funzione delle specifiche circostanze]*.

1. Lettura della Parte 3 del Regolamento e degli artt. 22 e 23, comma 4 –bis del Testo Unico del TUF.
2. Ottenimento del Documento Descrittivo (inclusivo della dichiarazione sulla conformità delle soluzioni organizzative e procedurali e dei relativi controlli come configurati e descritti a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, sulla loro messa in atto e sull'effettiva operatività dei suddetti controlli nell'esercizio di riferimento) al fine della comprensione, anche mediante incontri e discussioni con il Responsabile unico designato dall'intermediario per la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide dei clienti:
 - a) delle misure organizzative adottate dall'intermediario per minimizzare i rischi di perdita o di sottrazione dei beni dei clienti (quali quelli derivanti da abusi, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza);
 - b) delle modalità operative utilizzate per mantenere separata evidenza degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide relative a ciascun cliente e per tipologia di servizio/attività di investimento ed assicurare la corretta ricostruzione della posizione di ciascun cliente.
3. Analisi e comprensione del processo di selezione dei depositari delle disponibilità liquide e dei sub-depositari degli strumenti finanziari dei clienti e verifica che lo stesso sia configurato per tenere conto delle relative competenze e reputazione di mercato, oltre che delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati e paesi in cui essi sono insediati e operano, valutando altresì l'opportunità di effettuare il deposito presso due o più depositari.
4. Verifica che l'intermediario abbia previsto l'istituzione e la conservazione di apposite evidenze degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide dei clienti, distinte per ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizi e attività di investimento prestati, con indicazione, ove del caso, dei depositari delle disponibilità liquide e dei sub-depositari degli strumenti finanziari.
5. Verifica che l'intermediario abbia previsto modalità e termini per il periodico monitoraggio dell'attività svolta dai depositari e sub-depositari selezionati al fine di riesaminarne l'efficienza e l'affidabilità.

6. Verifica che i processi e i sistemi amministrativi-contabili dell'intermediario siano disegnati, e i relativi controlli siano messi in atto e abbiano operato effettivamente, in modo tale da garantire (ex ante) e riscontrare/monitorare (ex post):
- che i conti di pertinenza di terzi (i clienti) accesi dall'intermediario presso depositari e sub-depositari ed intestati all'intermediario depositante siano chiaramente individuabili (per il tramite di applicativi o sezionali separati) come conti di terzi e distinti dai conti di proprietà;
 - che le informazioni relative ai suddetti conti, ai soggetti depositari e sub-depositari, ivi inclusa l'appartenenza degli stessi al medesimo gruppo dell'intermediario e la nazionalità, e i relativi accordi/contratti/convenzioni siano costantemente aggiornati e opportunamente conservati;
 - che le informazioni sui terzi che svolgono eventuali attività correlate ed esternalizzate nonché sulle eventuali attività esternalizzazione siano costantemente aggiornate;
 - la puntuale identificazione dei soggetti chiave dell'intermediario coinvolti nei processi relativi al deposito e al sub-deposito dei beni dei clienti e delle corrispondenti responsabilità;
 - il costante aggiornamento degli accordi pertinenti per stabilire la proprietà degli strumenti finanziari dei clienti, inclusi quelli di compensazione e garanzia;
 - che gli strumenti finanziari conferiti siano effettivamente presi in carico dall'intermediario, trasferiti presso il sub-depositario individuato previo consenso del cliente e registrati nei sistemi amministrativi-contabili al singolo cliente;
 - che le operazioni relative ai beni di ciascun cliente siano tempestivamente registrate, riportando: data dell'operazione, data di regolamento prevista e data effettiva di regolamento;
 - che la conclusione da parte dell'intermediario di accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari depositati dal cliente e l'utilizzo degli stessi per conto proprio o di terzi avvenga esclusivamente in caso di esplicito consenso scritto del cliente all'uso degli strumenti finanziari al ricorrere di specifiche condizioni e a tali condizioni;
 - che la conclusione da parte dell'intermediario di accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari sub-depositati presso terzi in conti *omnibus* e l'utilizzo degli stessi per conto proprio o di terzi avvenga esclusivamente in caso di esplicito consenso scritto del cliente all'uso degli strumenti finanziari al ricorrere di specifiche condizioni e a tali condizioni e al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
 - tutti i clienti i cui strumenti finanziari sono sub-depositati nel conto omnibus abbiano prestato esplicito consenso scritto all'uso degli strumenti finanziari al ricorrere di specifiche condizioni;
 - l'intermediario abbia procedure e sistemi di controllo per assicurare che siano utilizzati solo gli strumenti finanziari dei clienti che abbiano prestato il suddetto consenso;
- e che sia mantenuta evidenza dei dati relativi al cliente che ha impartito istruzioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari e al numero di strumenti

finanziari dei clienti che hanno dato il loro consenso, anche per permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite;

- che gli strumenti finanziari dei clienti non siano utilizzati per conto proprio o di terzi da parte dell'intermediario senza autorizzazione e che, qualora accada, vi sia posto rimedio;
- che nelle operazioni di finanziamento tramite titoli, per tutta la durata del prestito: i) il cessionario del titolo fornisca garanzie adeguate; ii) sussistano sistemi di monitoraggio dell'adeguatezza delle suddette garanzie; iii) sia mantenuto un valore delle garanzie coerente con quello degli strumenti finanziari dei clienti;
- che non siano conclusi contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà con clienti al dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali dei clienti stessi.

7. Nel caso di intermediario diverso da banca, verifica che:

- l'ammontare delle disponibilità liquide dei clienti depositate dall'intermediario presso banche del medesimo gruppo di appartenenza o dell'investimento in quote di fondi del mercato monetario gestiti da SGR del medesimo gruppo di appartenenza non superi il 20 per cento dell'insieme delle disponibilità liquide dei clienti dell'intermediario ovvero il maggior limite definito (secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Regolamento) e, in caso di superamento, verificare l'esistenza della richiesta comunicazione alla Banca d'Italia;
- le somme di denaro ricevute dalla clientela siano depositate nei suddetti conti terzi, entro il giorno lavorativo successivo alla loro ricezione, presso il depositario individuato e registrate nei sistemi amministrativi-contabili dell'intermediario per singolo cliente;
- l'eventuale investimento delle disponibilità liquide ricevute dalla clientela in quote di fondi del mercato monetario riconosciuti intestate all'intermediario sia effettuato esclusivamente previo consenso del cliente (fornito secondo le modalità definite dall'intermediario ed illustrate nel Documento Descrittivo) e che l'intestazione all'intermediario delle suddette quote sia chiaramente indicata come per conto terzi.

8. Verifica che l'intermediario abbia posto in essere misure di sicurezza informatica adeguate ed efficaci per garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni e la continuità operativa dei servizi (quali gestione degli accessi e delle utenze, delle password, change management, back up, business continuity e disaster recovery).

9. Per un campione di operazioni, verifica che i sistemi informativi dell'intermediario garantiscano l'immodificabilità delle registrazioni effettuate e l'adeguata evidenza delle eventuali correzioni apportate e consentano l'effettuazione di ricerche ed estrazioni per strumento finanziario, tipologia di operazione, cliente e servizio di investimento.

10. Verifica della regolare predisposizione – secondo la frequenza definita dall'intermediario e illustrata nel Documento Descrittivo – delle riconciliazioni

tra le evidenze contabili-gestionali dell'intermediario dei beni dei clienti (disponibilità liquide e strumenti finanziari) e gli estratti conto prodotti dai depositari di liquidità e sub-depositari di strumenti finanziari ovvero con i beni depositati presso lo stesso intermediario.

11. Ottenimento ed esame degli eventuali report prodotti, per le rispettive competenze, dalle funzioni Compliance e Internal Audit dell'intermediario.
12. Per un campione di depositari o sub-depositari ottenimento ed analisi dei contratti/accordi di deposito e sub-deposito stipulati dall'intermediario con i depositari e sub-depositari selezionati, ottenimento e verifica che nei sistemi contabili-amministrativi dell'intermediario risultino conti interni intestati ad ogni singolo soggetto presso cui sono depositate le disponibilità liquide e sub-depositati gli strumenti finanziari chiaramente identificati come conti di terzi e separati rispetto ad eventuali conti di proprietà dell'intermediario accesi presso i medesimi soggetti.
13. Per un campione di clienti dell'intermediario nell'esercizio di riferimento, verifica che nei sistemi contabili-amministrativi dell'intermediario risultino conti interni intestati al singolo cliente con riferimento sia alle disponibilità liquide sia agli strumenti finanziari distinti per attività o servizio di investimento prestati e con indicazione, ove del caso, dei depositari delle disponibilità liquide e dei sub-depositari degli strumenti finanziari, accertando inoltre per i clienti i cui strumenti finanziari siano stati sub-depositati:
 - il previo consenso del cliente al riguardo; e
 - in caso di sub-depositario insediato in un paese il cui ordinamento disciplina il deposito di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano tale attività, che il sub-depositario sia un soggetto regolamentato e vigilato; ovvero
 - in caso di sub-depositario insediato in un paese il cui ordinamento non prevede una regolamentazione per il deposito di strumenti finanziari, che il cliente sia un cliente professionale e che lo stesso abbia richiesto per iscritto all'intermediario di sub-depositare gli strumenti finanziari presso un tale soggetto o che la natura degli strumenti finanziari e di servizi e attività di investimento a essi connessi ne imponga il sub-deposito presso quel soggetto.
14. In caso di intermediario diverso dalla banca, per un campione di operazioni di versamento di liquidità da parte dei clienti presso l'intermediario, verifica l'avvenuto deposito, entro il giorno lavorativo successivo alla loro ricezione, delle disponibilità liquide ricevute presso un depositario abilitato in conti terzi intestati all'intermediario depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi.
15. In caso di intermediario diverso dalla banca, per un campione di investimenti di disponibilità liquide dei clienti in quote di fondi del mercato monetario riconosciuti, verificare il preventivo consenso informato del cliente e l'indicazione per conto di terzi della intestazione delle relative quote all'intermediario.

16. In caso di intermediario diverso da banca, per una selezione di giornate dell'esercizio di riferimento, verifica che l'ammontare complessivo delle disponibilità liquide dei clienti depositate presso banche del medesimo gruppo di appartenenza dell'intermediario o l'investimento in quote di fondi del mercato monetario gestiti da Società di Gestione del Risparmio del medesimo gruppo di appartenenza dell'intermediario non superi il 20 per cento (ovvero il maggior limite definito e comunicato alla Banca d'Italia) dell'insieme delle disponibilità liquide dei clienti dell'intermediario.
17. Nel caso in cui l'intermediario abbia concluso accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari depositati dal cliente e in caso di utilizzo di questi strumenti finanziari per conto proprio o di terzi, verifica per un campione di operazioni che:
 - il cliente abbia prestato esplicitamente il consenso all'uso degli strumenti finanziari al ricorrere di specifiche condizioni;
 - gli strumenti finanziari siano utilizzati alle condizioni per cui il cliente ha prestato il consenso.
18. Nel caso in cui l'intermediario abbia concluso accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari sub-depositati presso terzi in conti omnibus e in caso di utilizzo di questi strumenti finanziari per conto proprio o di terzi, verifica per un campione di operazioni di finanziamento tramite titoli che:
 - tutti i clienti i cui strumenti finanziari sono sub-depositati nel conto omnibus abbiano prestato esplicitamente per iscritto il consenso all'uso degli strumenti finanziari al ricorrere di specifiche condizioni;
 - gli strumenti finanziari siano utilizzati alle condizioni per cui il cliente ha prestato il consenso;
 - siano utilizzati solo gli strumenti finanziari dei clienti che hanno prestato il consenso.
19. Per un campione di operazioni di finanziamento tramite titoli, verifica che l'intermediario abbia riscontrato:
 - l'adeguatezza delle garanzie fornite dal cessionario del titolo;
 - la coerenza del valore delle garanzie con quello degli strumenti finanziari dei clienti.
20. Ottenimento e verifica di un campione di riconciliazioni tra le evidenze contabili-gestionali dell'intermediario dei beni dei clienti (disponibilità liquide e strumenti finanziari) e gli estratti conto prodotti dai depositari e sub-depositari ovvero i beni depositati presso lo stesso intermediario.
21. Ottenimento di specifica lettera di attestazione sottoscritta dai legali rappresentanti dell'intermediario.

Allegato 1b

Esempio di procedure che potrebbero essere svolte dalla società di revisione

[CASO DI INTERMEDIARIO NON AUTORIZZATO A DETENERE BENI DEI CLIENTI]

Il presente allegato contiene, a titolo esemplificativo, le procedure che potrebbero essere svolte per lo svolgimento di verifiche degli schemi operativi configurati e messi in atto dall'intermediario nonché dei relativi controlli *[le procedure esemplificative dovranno essere adattate in funzione delle specifiche circostanze]*.

1. Lettura della Parte 3 del Regolamento e degli artt. 22 e 23, comma 4 -bis del Testo Unico del TUF.
2. Ottenimento del Documento Descrittivo (inclusivo della dichiarazione sulla conformità degli schemi operativi e dei relativi controlli come configurati e descritti a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, sulla loro messa in atto e sull'effettiva operatività dei suddetti controlli nell'esercizio di riferimento) al fine della comprensione, anche mediante incontri e discussione con il Responsabile unico designato dall'intermediario per la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide dei clienti, dei moduli operativi adottati al fine di assicurare il rispetto del divieto di detenzione, anche temporanea, dei beni dei clienti nell'ambito della prestazione di servizi e attività di investimento cui lo stesso è autorizzato, in coerenza con le caratteristiche richiamate nel comma 2 dell'articolo 28 del Regolamento ovvero, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, secondo i diversi schemi operativi preventivamente comunicati alla Banca d'Italia; in tale ultimo caso verifica dell'avvenuta preventiva comunicazione.
3. Verifica che gli schemi operativi adottati dall'intermediario siano disegnati e i relativi controlli siano messi in atto e abbiano operato effettivamente, in modo tale da garantire (ex ante) e riscontrare/monitorare (ex post):
 - il rilascio da parte dei clienti dell'intermediario della delega ad effettuare operazioni a valere sui conti aperti dai clienti a proprio nome presso una banca solo a fronte di specifici ordini da loro impartiti ovvero, nel caso di gestioni patrimoniali, nell'ambito del mandato gestorio;
 - la conferma alla banca presso cui il cliente ha aperto un conto a proprio nome con delega all'intermediario dell'inesistenza di operazioni già disposte o in fase di liquidazione nel caso in cui la banca o il cliente comunichino l'intenzione di estinguere il conto o di prelevare parte dei valori depositati.
4. Per un campione di clienti dell'intermediario nell'esercizio di riferimento, verifica dell'avvenuto rilascio da parte degli stessi della delega ad effettuare operazioni a valere sui conti (aperti dai clienti a proprio nome presso una banca, dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione di servizi e attività di investimento da parte dell'intermediario) solo a fronte di

specifici ordini da loro impartiti ovvero, nel caso di gestioni patrimoniali, nell'ambito del mandato gestorio.

5. Per un campione di clienti dell'intermediario nell'esercizio di riferimento, verifica che qualora la banca presso cui il cliente ha aperto un conto a proprio nome con delega all'intermediario o il cliente stesso comunichino l'intenzione di estinguere il conto o di prelevare parte dei valori depositati, l'intermediario abbia confermato alla banca l'inesistenza di operazioni già disposte o in fase di liquidazione.
6. Ottenimento di specifica lettera di attestazione sottoscritta dai legali rappresentanti dell'intermediario.

Allegato 2

Esempio di relazione della società di revisione

[CASO DI INTERMEDIARIO AUTORIZZATO A DETENERE BENI DEI CLIENTI]

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4-UNDECIES E 6, COMMA 1, LETTERE B) E C-BIS) DEL D.LGS 58/98

Al Consiglio di Amministrazione di
ABC S.p.A.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 23, comma 7, del Regolamento di Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del D. Lgs. 58/98 ("Regolamento"), ABC S.p.A. ("Intermediario") ha predisposto l'allegato Documento Descrittivo (**Allegato A**) contenente l'illustrazione delle soluzioni organizzative e procedurali e dei relativi controlli adottati nell'esercizio 20XX relativamente al deposito e sub-deposito dei beni della clientela, della loro conformità a quanto previsto dalla Parte 3 del Regolamento e dagli articoli 22 e 23, comma 4-bis del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e relative disposizioni attuative, nonché l'indicazione che tali soluzioni organizzative e procedurali e i relativi controlli sono stati messi in atto e che i suddetti controlli hanno operato effettivamente nell'esercizio di riferimento. In qualità di revisore legale del bilancio d'esercizio di ABC S.p.A. chiuso al 31 dicembre 20XX, siamo stati incaricati di verificare che il Documento Descrittivo illustri in modo completo e accurato le soluzioni organizzative e procedurali, e i relativi controlli, configurati e messi in atto dall'Intermediario in conformità alle disposizioni normative sopra riportate, nonché l'effettiva operatività dei suddetti controlli per il periodo dal 1° gennaio 20xx al 31 dicembre 0xx.

Responsabilità degli Amministratori

Gli Amministratori di ABC S.p.A. sono responsabili della redazione del Documento Descrittivo al fine di illustrare le soluzioni organizzative e procedurali, e i relativi controlli, adottati in base alle disposizioni contenute nel Regolamento – Parte 3, nonché della completezza e accuratezza di tale illustrazione. Sono altresì responsabili della configurazione delle soluzioni organizzative e procedurali, e dei relativi controlli, in conformità alle disposizioni normative, della loro messa in atto e dell'effettiva operatività dei suddetti controlli.

Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità

Abbiamo rispettato i principi sull'indipendenza e gli altri principi etici del *Code of Ethics for Professional Accountants* emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants, basato su principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e comportamento professionale.

La nostra società di revisione applica *l'International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1)* e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo di qualità che include direttive e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Responsabilità della Società di Revisione

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio, in ordine a tutti gli aspetti significativi, sulla base delle procedure svolte e tenuto conto della natura e portata del lavoro, sulla completa e accurata rappresentazione nel Documento Descrittivo delle soluzioni organizzative e procedurali, e dei relativi controlli, come configurati e messi in atto dall'Intermediario nel periodo di riferimento, sulla conformità di tali soluzioni organizzative e procedurali e dei relativi controlli alle disposizioni normative, nonché sull'effettiva operatività dei suddetti controlli.

Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri indicati nel principio *International Standards on Assurance Engagements - Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Information* ("ISAE 3000 revised") emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board per gli incarichi che consistono in un esame completo. In osservanza a tale principio abbiamo pianificato il nostro lavoro e svolto procedure al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che la descrizione delle soluzioni organizzative e procedurali, e dei relativi controlli, nel Documento Descrittivo come configurati e messi in atto non contenga errori o omissioni significativi, che la configurazione di dette soluzioni organizzative e procedurali e dei relativi controlli risulti conforme alle disposizioni normative e che i suddetti controlli abbiano operato effettivamente.

Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel Documento Descrittivo dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alle attestazioni contenute nel Documento Descrittivo al fine di definire le procedure di verifica appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'Intermediario nel suo complesso.

In particolare, abbiamo svolto le procedure riportate nell'**Allegato B "Elenco delle Procedure"**, nonché ogni ulteriore procedura di verifica ritenuta necessaria nella circostanza.

Il nostro lavoro si è basato sulla comprensione delle soluzioni organizzative e procedurali, e dei relativi controlli, illustrati nel Documento Descrittivo come configurati e messi in atto dall'Intermediario al fine di rispettare le disposizioni normative contenute nel Regolamento - Parte 3 per il periodo dal 1° gennaio 20xx al

31 dicembre 20xx, sull'acquisizione di informazioni dalla direzione, sull'esame della documentazione fornitaci e sullo svolgimento di verifiche a campione di tali soluzioni organizzative e procedurali, e relativi controlli, ai fini di verificarne la conformità alle citate disposizioni normative, la loro messa in atto e l'effettiva operatività dei suddetti controlli.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio

A nostro giudizio, sulla base del lavoro svolto, in tutti gli aspetti significativi:

- il Documento Descrittivo illustra in modo completo e accurato le soluzioni organizzative e procedurali, nonché i relativi controlli, di ABC S.p.A. relativamente al deposito e sub-deposito dei beni della clientela come configurati e messi in atto per il periodo dal 1° gennaio 20xx al 31 dicembre 20xx;
- la configurazione delle soluzioni organizzative e procedurali, nonché dei relativi controlli, illustrati nel Documento Descrittivo è tale da risultare conforme a quanto richiesto dalle disposizioni normative in materia di deposito e sub-deposito dei beni della clientela di cui alla Parte 3 del Regolamento e a quanto previsto dagli articoli 22 e 23, comma 4-bis del TUF;
- i suddetti controlli, come descritti e configurati, hanno operato effettivamente per tutta la durata del periodo dal 1° gennaio 20xx al 31 dicembre 20xx.

Limitazione alla distribuzione e all'utilizzo

La presente relazione è stata predisposta esclusivamente per le finalità indicate nel primo paragrafo e, pertanto non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione della Banca d'Italia, senza il nostro preventivo consenso scritto.

Luogo, data

Società di revisione SpA

Nominativo
Socio

Allegato 3

Esempio di relazione della società di revisione

[CASO DI INTERMEDIARIO NON AUTORIZZATO A DETENERE BENI DEI CLIENTI]

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 23
COMMA 7 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4-UNDECIES E 6, COMMA
1, LETTERE B) E C-BIS) DEL D.LGS 58/98**

Al Consiglio di Amministrazione di
ABC S.p.A.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 23, comma 7, del Regolamento di Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del D. Lgs. 58/98 ("Regolamento"), ABC S.p.A. ("Intermediario") ha predisposto l'allegato Documento Descrittivo (**Allegato A**) contenente l'illustrazione degli schemi operativi e dei relativi controlli adottati nell'esercizio 20xx relativamente ai beni della clientela, della loro conformità a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento, nonché l'indicazione che tali schemi operativi e i relativi controlli sono stati messi in atto e che i suddetti controlli hanno operato effettivamente nell'esercizio di riferimento. In qualità di revisore legale del bilancio d'esercizio di ABC S.p.A. chiuso al 31 dicembre 20XX siamo stati incaricati di verificare che il Documento Descrittivo illustri in modo completo e accurato tali schemi operativi e i relativi controlli, configurati e messi in atto dall'Intermediario in conformità alla norma sopra riportata, nonché l'effettiva operatività dei suddetti controlli per il periodo dal 1° gennaio 20xx al 31 dicembre 20xx.

Responsabilità degli Amministratori

Gli Amministratori di ABC S.p.A. sono responsabili della redazione del Documento Descrittivo al fine di illustrare gli schemi operativi, e i relativi controlli, adottati in base alle disposizioni contenute nell'articolo 28 del Regolamento, nonché della completezza e accuratezza di tale illustrazione. Sono altresì responsabili della configurazione dei suddetti schemi operativi, e dei relativi controlli, in conformità alle disposizioni normative, della loro messa in atto e dell'effettiva operatività dei suddetti controlli.

Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità

Abbiamo rispettato i principi sull'indipendenza e gli altri principi etici del *Code of Ethics for Professional Accountants* emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants, basato su principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e comportamento professionale.

La nostra società di revisione applica l'*International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1)* e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo di qualità che include direttive e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Responsabilità della Società di Revisione

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio, in ordine a tutti gli aspetti significativi, sulla base delle procedure svolte e tenuto conto della natura e portata del lavoro, sulla completa e accurata rappresentazione nel Documento Descrittivo degli schemi operativi, e dei relativi controlli, come configurati e messi in atto dall'Intermediario nel periodo di riferimento, sulla conformità di tali schemi operativi e dei relativi controlli a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento, nonché sull'effettiva operatività dei suddetti controlli.

Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri indicati nel principio *International Standards on Assurance Engagements - Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Information* ("ISAE 3000 revised") emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board per gli incarichi che consistono in un esame completo. In osservanza a tale principio abbiamo pianificato il nostro lavoro e svolto procedure al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che la descrizione degli schemi operativi, e dei relativi controlli, nel Documento Descrittivo, come configurati e messi in atto, non contenga errori o omissioni significativi, che la configurazione degli schemi operativi e dei relativi controlli risulti conforme a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento e che i suddetti controlli abbiano operato effettivamente.

Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel Documento Descrittivo dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alle attestazioni contenute nel Documento Descrittivo al fine di definire le procedure di verifica appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'Intermediario nel suo complesso.

In particolare, abbiamo svolto le procedure riportate nell'**Allegato B "Elenco delle Procedure"**, nonché ogni ulteriore procedura di verifica ritenuta necessaria nella circostanza.

Il nostro lavoro si è basato sulla comprensione degli schemi operativi, e dei relativi controlli, illustrati nel Documento Descrittivo come configurati e messi in atto dall'Intermediario al fine di rispettare le disposizioni normative contenute nell'articolo 28 del Regolamento per il periodo dal 1° gennaio 20xx al 31 dicembre 20xx, sull'acquisizione di informazioni dalla direzione, sull'esame della

documentazione fornitaci e sullo svolgimento di verifiche a campione di tali schemi operativi, e relativi controlli, ai fini di verificarne la conformità alle citate disposizioni normative, la loro messa in atto e l'effettiva operatività dei suddetti controlli.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio

A nostro giudizio, sulla base del lavoro svolto, in tutti gli aspetti significativi:

- il Documento Descrittivo illustra in modo completo e accurato gli schemi operativi, nonché i relativi controlli, di ABC S.p.A. relativamente ai beni della clientela come configurati e messi in atto per il periodo dal 1° gennaio 20xx al 31 dicembre 20xx;
- la configurazione degli schemi operativi, nonché dei relativi controlli, illustrati nel Documento Descrittivo è tale da risultare conforme a quanto richiesto dall'articolo 28 del Regolamento;
- i suddetti controlli, come descritti e configurati, hanno operato effettivamente per tutta la durata del periodo dal 1° gennaio 20xx al 31 dicembre 20xx.

Limitazione alla distribuzione e all'utilizzo

La presente relazione è stata predisposta esclusivamente per le finalità indicate nel primo paragrafo e, pertanto non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione della Banca d'Italia, senza il nostro preventivo consenso scritto.

Luogo, data

Società di revisione SpA

Nominativo
Socio

Allegato 4

Esempio di relazione della società di revisione

[CASO DI INTERMEDIARIO CHE SVOLGONO SIA ATTIVITÀ E SERVIZI DI INVESTIMENTO PER I QUALI POSSONO DETENERE BENI DEI CLIENTI SIA ALTRE ATTIVITÀ E SERVIZI DI INVESTIMENTO PER I QUALI NON POSSONO DETENERE BENI DEI CLIENTI]

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4-UNDECIES E 6, COMMA 1, LETTERE B) E C-BIS) DEL D.LGS 58/98

Al Consiglio di Amministrazione di
ABC S.p.A.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 23, comma 7, del Regolamento di Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del D. Lgs. 58/98 ("Regolamento"), ABC S.p.A. ("Intermediario") ha predisposto l'allegato Documento Descrittivo (**Allegato A**) contenente:

- in relazione alle attività e servizi di investimento per i quali l'Intermediario è autorizzato a detenere beni dei clienti, l'illustrazione delle soluzioni organizzative e procedurali e dei relativi controlli adottati nell'esercizio 20XX;
- in relazione alle attività e servizi di investimento per i quali l'intermediario non è autorizzato a detenere beni dei clienti, l'illustrazione degli schemi operativi e dei relativi controlli adottati nell'esercizio 20XX;
- l'illustrazione della conformità di tali soluzioni organizzative e procedurali, schemi operativi e dei relativi rispettivi controlli a quanto previsto, rispettivamente, dalla Parte 3 del Regolamento e dagli articoli 22 e 23, comma 4-bis del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e relative disposizioni attuative e dall'art. 28 del Regolamento;
- l'indicazione che tali soluzioni organizzative e procedurali, schemi operativi e relativi controlli, sono stati messi in atto e che i suddetti controlli hanno operato effettivamente nell'esercizio di riferimento.

In qualità di revisore legale del bilancio d'esercizio di ABC S.p.A. chiuso al 31 dicembre 20XX siamo stati incaricati di verificare che il Documento Descrittivo illustri in modo completo e accurato tali soluzioni organizzative e procedurali, schemi operativi, e i relativi controlli, configurati e messi in atto dall'Intermediario in conformità alle norme sopra riportate, nonché l'effettiva operatività dei suddetti controlli per il periodo dal 1° gennaio 20xx al 31 dicembre 20xx.

Responsabilità degli Amministratori

Gli Amministratori di ABC S.p.A. sono responsabili della redazione del Documento Descrittivo al fine di illustrare le soluzioni organizzative e procedurali, gli schemi operativi, e i relativi controlli, adottati in base alle disposizioni contenute nel Regolamento – Parte 3, nonché della completezza e accuratezza di tale illustrazione. Sono altresì responsabili della configurazione delle soluzioni organizzative e procedurali, degli schemi operativi, e dei relativi controlli, in conformità alle disposizioni normative, della loro messa in atto e dell'effettiva operatività dei suddetti controlli.

Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità

Abbiamo rispettato i principi sull'indipendenza e gli altri principi etici del *Code of Ethics for Professional Accountants* emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants, basato su principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e comportamento professionale.

La nostra società di revisione applica *l'International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1)* e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo di qualità che include direttive e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Responsabilità della Società di Revisione

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio, in ordine a tutti gli aspetti significativi, sulla base delle procedure svolte e tenuto conto della natura e portata del lavoro, sulla completa e accurata rappresentazione nel Documento Descrittivo delle soluzioni organizzative e procedurali, degli schemi operativi, e dei relativi controlli, come configurati e messi in atto dall'Intermediario nel periodo di riferimento, sulla conformità di tali soluzioni organizzative e procedurali, schemi operativi, e dei relativi controlli, alle disposizioni normative, nonché sull'effettiva operatività dei suddetti controlli.

Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri indicati nel principio *International Standards on Assurance Engagements - Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Information* ("ISAE 3000 revised") emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board per gli incarichi che consistono in un esame completo. In osservanza a tale principio abbiamo pianificato il nostro lavoro e svolto procedure al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che la descrizione delle soluzioni organizzative e procedurali e degli schemi operativi, e dei relativi controlli, nel Documento Descrittivo, come configurati e messi in atto, non contenga errori o omissioni significativi, che la configurazione delle soluzioni organizzative e procedurali e degli schemi operativi, e dei relativi controlli, risulti conforme alle disposizioni normative e che i suddetti controlli abbiano operato effettivamente.

Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel Documento Descrittivo dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alle attestazioni contenute nel Documento Descrittivo al fine di definire le procedure di verifica appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'Intermediario nel suo complesso.

In particolare, abbiamo svolto le procedure riportate nell'**Allegato B "Elenco delle Procedure"**, nonché ogni ulteriore procedura di verifica ritenuta necessaria nella circostanza.

Il nostro lavoro si è basato sulla comprensione delle soluzioni organizzative e procedurali e degli schemi operativi, e dei relativi controlli, illustrati nel Documento Descrittivo come configurati e messi in atto dall'Intermediario al fine di rispettare le disposizioni normative contenute nel Regolamento – Parte 3 per il periodo dal 1° gennaio 20xx al 31 dicembre 20xx, sull'acquisizione di informazioni dalla direzione, sull'esame della documentazione fornitaci e sullo svolgimento di verifiche a campione di tali soluzioni organizzative e procedurali e schemi operativi, e relativi controlli, ai fini di verificarne la conformità alle citate disposizioni normative, la loro messa in atto e l'effettiva operatività dei suddetti controlli.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio

A nostro giudizio, sulla base del lavoro svolto, in tutti gli aspetti significativi:

- il Documento Descrittivo illustra in modo completo e accurato le soluzioni organizzative e procedurali e gli schemi operativi, nonché i relativi controlli, di ABC S.p.A. relativamente ai beni della clientela come configurati e messi in atto per il periodo dal 1° gennaio 20xx al 31 dicembre 20xx;
- la configurazione delle soluzioni organizzative e procedurali, nonché dei relativi controlli, illustrati nel Documento Descrittivo in relazione alle attività e servizi di investimento per i quali l'Intermediario è autorizzato a detenere beni dei clienti, è tale da risultare conforme a quanto richiesto dalle disposizioni normative in materia di deposito e sub-deposito dei beni della clientela di cui alla Parte 3 del Regolamento e a quanto previsto dagli articoli 22 e 23, comma 4-bis del TUF;
- la configurazione degli schemi operativi, nonché dei relativi controlli, illustrati nel Documento Descrittivo in relazione alle attività e servizi di investimento per i quali l'Intermediario non è autorizzato a detenere beni dei clienti, è tale da risultare conforme a quanto richiesto dall'articolo 28 del Regolamento;
- i suddetti controlli, come descritti e configurati, hanno operato effettivamente per tutta la durata del periodo dal 1° gennaio 20xx al 31 dicembre 20xx.

Limitazione alla distribuzione e all'utilizzo

La presente relazione è stata predisposta esclusivamente per le finalità indicate nel primo paragrafo e, pertanto non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione della Banca d'Italia, senza il nostro preventivo consenso scritto.

Luogo, data

Società di revisione SpA

Nominativo

Socio

Allegato 5

Esempio di lettera di attestazione rilasciata dall'intermediario

(Carta intestata del cliente)

[Società di revisione]

Egregi Signori,

Facciamo riferimento all'incarico a Voi conferito secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 7 del Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del D. Lgs. n. 58/98, adottato con provvedimento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 ("Regolamento"), in qualità di soggetto incaricato della revisione legale del bilancio d'esercizio di ABC S.p.A. (la "Società") chiuso al 31 dicembre 20XX. Tale incarico ha ad oggetto la relazione sul documento da noi predisposto contenente l'illustrazione [*nel caso di relazione riferita ad intermediario che può detenere beni della clientela*: delle soluzioni organizzative e procedurali; *nel caso di relazione riferita ad intermediario che non può detenere beni della clientela*: degli schemi operativi] e dei relativi controlli, adottati dalla Società nell'esercizio 20XX, della loro conformità a quanto previsto [*nel caso di relazione riferita ad intermediario che può detenere beni della clientela*: dalla Parte 3 del Regolamento e di quanto previsto dagli articoli 22 e 23, comma 4-bis del TUF e delle relative disposizioni attuative; *nel caso di relazione riferita ad intermediario che non può detenere beni della clientela*: dall'articolo 28 del Regolamento], nonché l'indicazione che [*secondo i casi*: tali soluzioni organizzative e procedurali/tali schemi operativi] e i relativi controlli sono stati configurati e messi in atto e che i suddetti controlli hanno operato effettivamente nell'esercizio di riferimento (il "Documento Descrittivo"). In relazione a quanto sopra, Vi confermiamo le seguenti attestazioni, già portate alla Vostra attenzione nello svolgimento dell'incarico:

- La finalità dell'incarico a Voi conferito è quello di emettere una relazione che contenga un giudizio, sulla base delle procedure svolte e tenuto conto della natura e portata del vostro lavoro, in merito al fatto che, in tutti gli aspetti significativi, il Documento Descrittivo illustri in modo completo e accurato [*secondo i casi*: le soluzioni organizzative e procedurali/gli schemi operativi] e i relativi controlli, configurati e messi in atto relativamente ai beni della clientela nel periodo di riferimento, che la configurazione di [*secondo i casi*: tali soluzioni organizzative e procedurali/schemi operativi] e dei relativi controlli sia conforme alle disposizioni normative sopra riportate, nonché che i suddetti controlli abbiano operato effettivamente per il periodo dal 1° gennaio 20xx al 31 dicembre 20xx (la "Relazione").
- Vi confermiamo che è nostra la responsabilità della redazione del Documento Descrittivo al fine di illustrare [*secondo i casi*: le soluzioni organizzative e procedurali/gli schemi operativi], e i relativi controlli, posti in essere in base alle disposizioni applicabili contenute nel Regolamento – Parte 3, nonché della

completezza e accuratezza di tale illustrazione. Siamo altresì responsabili della configurazione [secondo i casi: delle soluzioni organizzative e procedurali/degli schemi operativi], e dei relativi controlli, in conformità alle disposizioni normative di riferimento e della loro messa in atto e dell'effettiva operatività dei suddetti controlli.

- Vi confermiamo altresì che siamo responsabili per quella parte del controllo interno necessaria per prevenire errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, con riferimento ai beni della clientela e alla predisposizione del Documento Descrittivo.
- Siamo consapevoli che l'incarico a Voi conferito ha comportato lo svolgimento di procedure volte ad acquisire una ragionevole sicurezza che l'illustrazione nel Documento Descrittivo [secondo i casi: delle soluzioni organizzative e procedurali/degli schemi operativi], e dei relativi controlli, messi in atto nel periodo dal 1° gennaio 20xx al 31 dicembre 20xx, con riferimento [secondo i casi: al deposito dei beni dei clienti, al loro deposito (in caso di disponibilità liquide) o sub-deposito (in caso di strumenti finanziari) presso soggetti terzi/alla possibilità di disporre dei conti di deposito intestati ai clienti] nello svolgimento di attività e servizi di investimento, non contenga errori o omissioni significativi, che la configurazione [secondo i casi: delle stesse/degli stessi], e dei relativi controlli, risulti conforme alle disposizioni normative e che i suddetti controlli abbiano operato effettivamente. Conseguentemente, il Vostro incarico e i risultati delle Vostre verifiche non si estendono a tutti i processi, sistemi e controlli istituiti dalla nostra Società.
- Vi confermiamo che tutte le informazioni descritte nel "Documento Descrittivo" sono rappresentate in modo veritiero e corretto e che la documentazione messa a Vostra disposizione ai fini dell'espletamento del Vostro incarico è completa, autentica e attendibile e che le informazioni ivi contenute sono corrette ed esatte.
- Vi confermiamo altresì che i controlli inerenti alla validazione dell'integrità, accuratezza e coerenza delle basi dati e degli archivi prodotti dagli applicativi informatici e/o manuali utilizzati per rilevare e gestire i beni della clientela sono implementati e applicati con regolarità e costanza.
- Vi confermiamo che non siamo a conoscenza di dichiarazioni di frode o sospetti di frode che coinvolgano amministratori, la direzione o dipendenti della nostra Società che hanno un ruolo significativo nel sistema di controllo interno o che possano avere un effetto significativo nella predisposizione del "Documento Descrittivo".
- Vi confermiamo che [da adattare: , oltre a quanto illustrato nel Documento Descrittivo,] la nostra Società non ha in corso ispezioni e non ha ricevuto contestazioni né da parte degli Organi di Vigilanza né da parte della clientela in relazione [secondo i casi: al deposito dei beni dei clienti, al deposito (in caso di disponibilità liquide) o sub-deposito (in caso di strumenti finanziari) degli stessi presso soggetti terzi/alla possibilità di disporre dei conti di deposito intestati ai clienti] e attinenti ai processi aziendali oggetto del Vostro incarico illustrati nel Documento Descrittivo.
- Vi confermiamo, per quanto a nostra conoscenza, che non vi sono, in aggiunta a quanto illustrato nel Documento Descrittivo, fatti e/o eventi rilevanti modificativi del sistema di controllo interno relativamente ai beni della clientela

avvenuti successivamente alla data di riferimento del Documento Descrittivo (31 dicembre 20xx) e tali da richiederne la modifica.

- *[nel caso di Relazione riferita all'esercizio 2019: Vi confermiamo infine il nostro impegno a trasmettere la Relazione a Banca d'Italia entro i termini previsti dall'articolo 23, comma 7, del Regolamento¹⁰].*

Con la presente dichiarazione la Società riconosce e conferma che la completezza, attendibilità e autenticità di quanto sopra specificatamente attestato costituisce, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2049 del Codice Civile, presupposto per una corretta possibilità di svolgimento della Vostra attività e per l'espressione del Vostro giudizio professionale mediante l'emissione della Relazione.

Con l'occasione Vi inviamo i nostri migliori saluti.

Società ABC S.p.A.

Il Legale Rappresentante anche per conto del Consiglio di Amministrazione

¹⁰ Tenuto conto della dilazione di 60 giorni comunicata da Banca d'Italia nell'ambito della proroga dei termini e altre misure temporanee per mitigare l'impatto del Covid-19 sul sistema bancario e finanziario italiano.